

<b>TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI</b> <b>IMPORTI VALIDI PER IL 2023</b>
---

Con effetto da gennaio di ogni anno l'importo di cui all'art. 3, c. 5, lettera b), del d.lgs. n. 148/2015 (come modificato dalla legge n. 234/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2022) - che, a decorrere dal 2022, costituisce l'unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori - è incrementato nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (art. 3, commi 1, 5, 5-bis e 6, d.lgs. n. 148/2015) [1].

In merito ai massimali delle prestazioni a sostegno del reddito e dell'indennità di disoccupazione NASPI per l'anno in corso, pertanto, l'INPS ha comunicato quanto segue (circolare n. 14 del 3 febbraio 2023).

**TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA (CIGO), STRAORDINARIA (CIGS) E ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (AIS) DEL FIS**

Nella sottostante tabella si riporta l'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale (art. 3, c. 5-bis, d.lgs. n. 148/2015), in vigore dall'1 gennaio 2023 che prescinde dall'importo della retribuzione mensile di riferimento.

L'importo del massimale è indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, che, attualmente, è pari al 5,84%.

<b>Trattamenti di integrazione salariale (art. 3, c. 5-bis, d.lgs. n. 148/2015)</b>	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
<b>1.321,53</b>	<b>1.244,36</b>

Tale importo massimo deve essere incrementato nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali (art. 2, c. 17, legge n. 549/1995).

<b>Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo (intemperie stagionali)</b>	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
<b>1.585,84</b>	<b>1.493,23</b>

**INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI**

L'importo massimo mensile - per cui non opera la citata riduzione ex art. 26 della legge n. 41/1986 - è pari a € **1.470,99**; la retribuzione da prendere a riferimento è di € **1.352,19** (art. 4, c. 2, d.lgs. n. 22/2015 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015).

---

**<sup>1)</sup> Decreto legislativo n. 148/2015, art. 3, commi 1, 5, 5-bis e 6**

1. Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione è dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.

5. L'importo del trattamento di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non può superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:

a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;

b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.

5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla lettera a) del comma 5 cessa di produrre i propri effetti e l'importo del trattamento di cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l'importo massimo mensile di cui al comma 5, lettera b), come rivalutato ai sensi del comma 6.

6. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.